

Regione Calabria

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

PROT.N° 708

Catanzaro, **28 marzo 2007**


**A tutti i Comuni della
Regione Calabria**

LORO SEDI

- E p.c. Al Dirigente Generale Dipartimento
LL.PP, Edilizia Residenziale. Politica
della Casa, Autorita' di Bacino
- Al Dirigente Generale Dipartimento
Urbanistica e Governo del Territorio
della Regione Calabria
- Al Dirigente Settore Programmazione e
Gestione Territoriale della Provincia di
Cosenza
- Al Dirigente Settore Urbanistica e
Gestione Tecnica del Territorio della
Provincia di Catanzaro
- Al Dirigente Settore Urbanistica e Assetto
del Territorio della Provincia di
Crotone
- Al Dirigente Settore Pianificazione
Territoriale della Provincia di Vibo
Valentia
- Al Dirigente Settore Pianificazione,
Edilizia ed Urbanistica della Provincia
di Reggio Calabria

LORO SEDI

Oggetto: LEGGE REGIONALE 16 aprile 2002, n. 19 e s.m.i.- Legge Urbanistica della Calabria. Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE - Verifica di coerenza PAI.



Regione Calabria

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

Con l'approvazione della Legge Regionale 24 novembre 2006, n. 14. di modifica della Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 – Legge Urbanistica Regionale – e delle relative Linee Guida si avvia e diventa pienamente operativa la riorganizzazione complessiva dei sistemi di pianificazione territoriale nei differenti livelli in Calabria.

Numerose Amministrazioni Comunali, nel rispetto della tempistica cogente imposta dalla stessa legge, hanno avviato, o si apprestano a farlo, le procedure per la formazione ex novo degli atti di pianificazione o per l'adeguamento di quelli esistenti.

L'Art. 10 comma 4 della Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19, così come modificato dalla Legge Regionale 24 novembre 2006, n. 14 recita testualmente: “Gli enti titolari del governo del territorio, preliminarmente alla adozione degli atti di pianificazione strutturale danno vita a procedure di verifica della coerenza e della compatibilità di tali atti ai fini della valutazione di sostenibilità”.

Tra gli obiettivi principali di tali verifiche risulta specificamente definito quello di **“perseguire la sostenibilità degli interventi antropici rispetto alla quantità e qualità delle acque superficiali e sotterranee, alla criticità idraulica del territorio ed all'approvvigionamento idrico, alla capacità di smaltimento dei reflui, ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità geologica, alla riduzione ed alla prevenzione del rischio sismico, al risparmio e all'uso ottimale delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili”**.

In tale contesto l'**Autorità di Bacino Regionale**, che ai sensi della L.R. 35/96, *“...al fine di perseguire l'unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti ai bacini idrografici di propria competenza...”*, è chiamata a svolgere un ruolo determinante in un'ottica nuova di coordinamento e di indirizzo.


Dalla lettura coordinata del suddetto disposto normativo e dell'intero impianto della Legge Urbanistica, risultano evidenti ruolo e competenze dell'**Autorità di Bacino Regionale** mentre meno chiari risultano essere procedure e termini nei quali tali competenze andranno esercitate.

A dimostrazione di quanto sopra esposto si segnala che si è accertata l'anomala situazione che vede, in alcuni casi, l'Autorità di Bacino Regionale non comparire nemmeno nell'elenco degli enti invitati alle conferenze di pianificazione attraverso le quali la Legge prevede che si arrivi all'adozione dei nuovi strumenti di Pianificazione.

La presente lettera circolare ha pertanto lo scopo di richiamare tutti gli enti competenti al governo del territorio, ed in modo specifico le Amministrazioni Comunali, al rispetto del disposto normativo in ordine alla prescritta verifica di coerenza con il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), strumento pianificatorio sovraordinato.

Ciò potrà trovare la sua attuazione nell'ambito del confronto tecnico in sede di Conferenza di Pianificazione (ex Art. 13 L.R. 19/02) e per tale motivo si ritiene indispensabile che l'**Autorità di Bacino Regionale** figuri tra i soggetti istituzionali invitati a partecipare.

La definizione di procedure coerenti e condivise con l'Autorità di Bacino, già in fase di redazione dei documenti preliminari relativi ai nuovi strumenti urbanistici, è giustificata per altro dal fatto che nell'ambito di alcuni procedimenti di pianificazione già avviati, si è notata la tendenza, da parte di amministratori e tecnici incaricati, a sottovalutare gli aspetti relativi alla sostenibilità ed alla compatibilità ambientale, vanificando in tal modo gli elementi fortemente innovativi in tal senso introdotti dalla nuova normativa e resi cogenti dalle **Linee Guida** emanate in attuazione della stessa.



Regione Calabria

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

Spesso inoltre, vista la necessità imposta dalla norma di adeguare la pianificazione in itinere agli strumenti sovraordinati, quali appunto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, vengono assunte acriticamente le perimetrazioni di rischio ed il relativo quadro conoscitivo, nonché il regime vincolistico che ne deriva, male interpretando in tal modo il disposto normativo delle stesse Norme Tecniche di Attuazione del PAI.. Ciò in particolare per i seguenti motivi:

- Il PAI è uno strumento di pianificazione dinamico e prevede di fatto la possibilità di aggiornamento e modifica delle perimetrazioni di rischio sulla base di nuove acquisizioni conoscitive derivanti da indagini e studi specifici a scala di dettaglio, di nuovi eventi, di variazione nel tempo delle condizioni di pericolosità e di rischio.
- L'Autorità di Bacino dispone di una banca dati per ciascun territorio comunale, implementata sia in fase di redazione del PAI che negli anni successivi alla sua adozione, la cui mancata consultazione in fase di ricostruzione dei nuovi quadri conoscitivi non può essere giustificabile. Per contro l'Autorità di Bacino stessa ha estremo interesse ad acquisire tutte le informazioni territoriali ed ambientali raccolte in fase di redazione degli strumenti di pianificazione al fine di implementare ulteriormente le proprie conoscenze nell'ottica finale di una completa ed esaustiva pianificazione di bacino.

Da quanto sopra si rileva la necessità di un'interazione costante e biunivoca tra l'Autorità di Bacino e gli enti territoriali impegnati nella redazione degli strumenti di pianificazione finalizzata in ultima analisi al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti dalla Legge.

Si allega alla presente una nota tecnica che definisce un possibile iter procedurale sulle questioni di cui trattasi finalizzato a garantire uniformità e coerenza all'azione tecnico-amministrativa dei soggetti coinvolti alla redazione di atti di pianificazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.

Il Segretario Generale
(Ing. Giovanni Ricca)